



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO IV

Prot. Nr. 0149452

Rif. Prot. Entrata Nr. 0143305

Roma, **22 NOV 2007**

Ai Revisori dei conti in
rappresentanza del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
presso le Istituzioni scolastiche
Loro Sedi

e p.c. Al Ministero della Pubblica
Istruzione
Direzione Generale per la
Politica Finanziaria e per il
Bilancio
Viale Trastevere 76/a
00153 Roma

Alle Ragionerie Provinciali dello
Stato
Loro Sedi

OGGETTO: Applicabilità alle Istituzioni scolastiche delle misure di contenimento della spesa pubblica. D.L. n. 194/2002 - Lg. n. 246/2002

Si rende noto che il Consiglio di Stato, in risposta al quesito posto da questo Ministero in ordine all'applicabilità alle Istituzioni scolastiche delle norme riportate in oggetto, con parere n. 2275/2007 del 24 luglio 2007, ha espresso l'avviso che le predette Istituzioni non debbono provvedere ad alcun versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ancorché abbiano proceduto all'accantonamento delle somme ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2002.

Il predetto Consesso, in sintesi, nel ritenere che le Istituzioni scolastiche non abbiano natura di "enti ed organismi pubblici non territoriali" diversi dalle "Amministrazioni dello Stato", ha rappresentato che la riduzione complessiva apportata a carico del bilancio del Ministero della

Pubblica Istruzione si è concretizzata in una corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte sotto i centri di responsabilità amministrativa riferiti agli Uffici scolastici regionali, che ricomprendono anche tutti i capitoli di spesa destinati alle Istituzioni scolastiche. Pertanto le stesse Istituzioni scolastiche non possono essere ritenute destinatarie della previsione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 194/2002, convertito dalla legge n. 246/2002, e contemporaneamente anche della previsione di cui al successivo comma 4 dell'articolo medesimo.

Ciò premesso, ai fini di determinare successivamente le modalità di rimborso delle somme eventualmente versate dalle Scuole in relazione alla richiamata normativa, si invitano le SS.LL. a voler segnalare allo scrivente, a mezzo posta elettronica (rgs.igf.ufficio4@tesoro.it) o a mezzo fax (numero: 06/47610404) e dandone conoscenza anche alla competente Ragioneria Provinciale dello Stato, i dati relativi alle somme versate, come risultanti dalle quietanze di versamento, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'entrata del bilancio dello Stato, con riferimento alle Istituzioni scolastiche interessate.

Le SS.LL. medesime avranno cura di provvedere all'invio dei suddetti dati entro il 20 dicembre 2007, significando che per tale adempimento non è richiesta una specifica visita sindacale.

Si evidenzia che la segnalazione, essendo finalizzata alla sola quantificazione delle somme versate, deve essere effettuata direttamente a cura del revisore e non dell'Istituzione scolastica, in quanto non costituisce in alcun modo richiesta di rimborso.

I revisori dei conti operanti presso Scuole che non hanno effettuato accantonamenti e versamenti si asterranno dall'inviare qualsiasi comunicazione negativa.

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL.

Al Ministero della Pubblica Istruzione ed alle Ragionerie Provinciali dello Stato, cui la presente è diretta per conoscenza, si rimette in copia il citato parere del Consiglio di Stato numero 2275/2007, emesso dalla Sezione Terza nell'adunanza del 24 luglio 2007.

Il Ragioniere Generale dello Stato

